

CAMERA DEI DEPUTATI N. 579

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLITTO, FERIOLI, BIAGGI FRANCAANTONIO, MARZOTTO, TROMBETTA,
BIGNARDI, BOZZI, BARZINI, ALPINO, DE CARO, BASILE, MALAGODI**

Presentata il 21 novembre 1958

Proroga del termine di entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, sono state approvate (articolo 1) le nuove norme concernenti la disciplina della circolazione stradale. Con l'articolo 2 si è, poi, disposto che tali norme entrino in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Essendo state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1958, dovrebbero, perciò, entrare in vigore il 29 gennaio 1959. Senonché si appalesa necessario spostare di alcuni mesi tale entrata in vigore per rendere possibile *medio tempore* la modifica, assolutamente necessaria, di non poche di dette norme, che, stabilendo una serie di gravi limitazioni ed ostacoli, pongono vettori ed utenti in gravi difficoltà con riflessi diretti su tutta l'economia del Paese.

Si pensi, tra l'altro, alle norme che dispongono riduzioni di sagome e di portata,

nonché di velocità e di marcia, abbreviazioni dell'orario di lavoro, il raddoppio dell'equipaggio per autoveicoli con portata oltre i 35 quintali, l'autorizzazione agli Enti locali di poter sospendere temporaneamente la circolazione sulle strade rientranti nella loro giurisdizione, il forzato assottigliamento dell'autoparco merci dal 29 gennaio per l'adattamento delle sagome e delle portate per circa 50.000 automezzi.

Si è, fra l'altro, scritto che, se le limitazioni di peso, lunghezza e velocità, in contrasto quasi tutte con la Convenzione di Ginevra, firmata anche dall'Italia, restassero invariate, ciò significherebbe proprio che si sono voluti stroncare i trasporti pesanti su strada.

Da ogni parte, comunque, vi sono state proteste, rilievi, allarmi. Vettori ed utenti si sono trovati uniti nell'invocare numerose modifiche del nuovo Codice.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine di mesi tre, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, è prorogato di mesi quattro.